

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 9 ottobre 2017

Il giorno 9.10.2017 alle ore 17,00 presso la sede aziendale sita in Via San Remo 3 a San Giuliano Milanese (MI) si è svolta la seduta del Consiglio di Amministrazione di ASF SAN GIULIANO MILANESE - Azienda speciale Servizi Farmaceutici e socio-sanitari, nominato con Decreto del Sindaco n. 2 del 10/2/2017, convocato dal Presidente nei modi previsti dallo Statuto, quali risultano da appello nominale:

Del Re Massimo, Presidente;
Cremonesi Claudio;
Francu Tatiana Doina;
Guidi Gianpaolo;
Putzulu Maria Piera;

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale delle sedute del 21 e 25 settembre 2017.
2. Servizio di orientamento tecnico-giuridico sui diversi profili dell'Azienda.
3. Servizio Sad: valutazioni.
4. Personale in distacco dal Comune di San Giuliano.
5. Ipotesi di alienazione di immobili di proprietà dell'Azienda.
6. Ricognizione partecipazioni Dlgs 175/2016: adempimenti Aziende Speciali.
7. Varie ed eventuali.

Il Presidente del CdA assume la presidenza della seduta e ne constata la validità, in quanto regolarmente costituita, e dichiara aperta la seduta.

Ai sensi del Vigente Statuto dell'Azienda, partecipa con funzione consultiva (art. 8 comma 6) e svolge le funzioni di segretario verbalizzante (art. 10 comma 1) il Direttore Generale Dott. Cristiano Canova; è inoltre presente il Vice-Direttore Dott.ssa Laura Farina.

Sull'argomento n. 1

..... Omissis

Sull'argomento n. 2

..... Omissis

Sull'argomento n. 3

..... Omissis

Sull'argomento n. 4

..... Omissis

Sull'argomento n. 5

..... Omissis

Sull'argomento n. 6

Il Direttore Generale evidenzia gli obblighi connessi al D.Lgs 175/2016 (Testo Unico Società Partecipate), che pone in capo anche alle Azienda Speciali (si veda recentissima letteratura in materia, agli atti) di effettuare la ricognizione sulle sue partecipazioni. Il CdA:

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

CONSIDERATO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, le Amministrazioni pubbliche devono provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dalle stesse possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

VISTO il contrasto normativo tra la lettera a) e la lettera g) del comma 1 dell'art.2 del predetto D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in ordine alla concreta individuazione dei "soggetti attivi" che devono effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni di cui al predetto art. 24 ovvero che:

- secondo la lettera a) sono soggetti attivi tenute all'adempimento anche le Aziende Speciali essendo esse enti pubblici non economici di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, le quali procederanno in modo autonomo alla ricognizione delle proprie partecipazioni, partecipazioni che per il comune sono di carattere "indiretto";
- secondo la lettera g) soggetto attivo è il Comune, il quale deve effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute indirettamente tramite le proprie Aziende Speciali, essendo le stesse considerate quali "partecipazioni indirette" trattandosi di partecipazioni detenute da una amministrazione pubblica tramite un altro organismo soggetto a controllo da parte della stessa amministrazione pubblica, quale appunto l'Azienda Speciale;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in

esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Amministrazione Pubblica non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata dalla quale risulta la detenzione di partecipazione azionaria di n.135 azioni di Banca Popolare Etica scpa per un valore nominale di €7.087,50 al netto del sovrapprezzo pari a €5,00 per ogni azione detenuta;

Tutto ciò detto e premesso, con votazione unanime legalmente espressa, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- 1) di accertare che l'Azienda Speciale alla data del 23 settembre 2016 possiede le seguenti partecipazioni: n. 135 azioni di Banca Popolare Etica scpa per un valore nominale di €7.087,50 al netto del sovrapprezzo pari a €5,00 per ogni azione detenuta;
- 2) di alienare, entro i termini definiti dall'art. 24 T.U.S.P., la suddetta partecipazione;
- 3) di disporre che la presente deliberazione:
 - sia trasmessa al Comune;
 - sia pubblicata sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Enti controllati" – "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
- 4) di dare atto:
 - che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
 - che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo ed alla struttura di cui all'art.15 come individuata dall'art.1 del DM 16 maggio 2017 nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro.

Null'altro essendovi da discutere, la seduta si chiude alle ore 19.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

San Giuliano Milanese, 9 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
F.to Massimo Del Re

IL SEGRETARIO
F.to Cristiano Canova